

In ordine alle responsabilità della Regione in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Per effetto dell'art. 90 DPR 616/77, art. 10 L. n. 183/89 e d. lgs. 31.3.1998 n. 112 è stato disposto un sistema di competenze ispirato essenzialmente dalla necessità di concentrare gli interventi a difesa del suolo a livello regionale e locale.

In attuazione di tale principio, il legislatore delegato ha dunque trasferito alle regioni tutte le funzioni amministrative inerenti la materia delle risorse idriche e della difesa del suolo.

Appare evidente come l'obiettivo del legislatore nazionale fosse quello di individuare un unico soggetto quale responsabile per tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche e difesa del suolo.

Con la L.R. n. 17/2000, attraverso gli artt. 24, 25 e 26, la Regione ha provveduto alla suddivisione tra i vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale delle funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche e difesa del suolo nei termini che seguono.

Il citato art. 24, al comma 1, (Funzioni e compiti della Regione), prevede espressamente che:
“La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”

Il comma 2 precisa: *“Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:*

.....

h) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua

l) monitoraggio idrogeologico e idraulico “.

L'art. 25 (Funzioni e compiti delle Province) prescrive che: *“Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti concernenti:*

.....e) *i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.DF. n. 1775/1933*".

L'art. 26 (Funzioni e compiti dei Comuni) stabilisce che: "*1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:*

.....b) *l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua....*".

Dalla disamina della normativa nazionale e regionale in tema di risorse idriche e difesa del suolo, dunque, si ricava che:

1) tutte le funzioni amministrative in materia di risorse idriche e difesa del suolo sono state trasferite dallo Stato alle Regioni;

2) la partecipazione di comuni e province alla programmazione di intervento è limitata nell'ambito di una superiore programmazione regionale e di una delega specifica per i singoli interventi (di cui nel caso di specie non vi è prova), prevedendo la competenza delle Regioni per la progettazione e realizzazione di interventi e per la manutenzione e la vigilanza di opere concernenti la sistemazione dell'alveo e del contenimento delle acque dei fiumi, torrenti e grandi colatori.

In questi termini si veda quanto statuito dalla Cassazione, secondo cui "*spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde; sicchè fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione*" (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8588; 27 settembre 1997, n. 9502).

Del resto, anche il Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte di Appello di Napoli ha già avuto modo di chiarire: ***“dei danni ... quantificati deve senz’altro rispondere la Regione Puglia, quale ente deputato alla gestione e manutenzione del corso d’acqua in oggetto, come più volte ritenuto dal Tribunale adito (cfr. sentenza nn. 70/10, 72/10 e 168/10...)”***.

Alla luce di quanto innanzi, dunque, rimane ferma la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, di alvei e di grandi colatori, essendo custode delle acque fluviali e rientrando nella diretta competenza tutti gli interventi di controllo, monitoraggio e pianificazione generale degli interventi da svolgersi.

Maggio 2016